




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 1 - 2016

DDL 1133 - "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 -
Legge di stabilità regionale"

Note di lettura

XVI Legislatura

27 gennaio 2016



Servizio studi

Ufficio bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Con la collaborazione dei consiglieri parlamentari del Servizio Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente documento contiene l'analisi, articolo per articolo, delle disposizioni del disegno di legge n. 1133 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 - legge di stabilità regionale'.

Dopo una breve sintesi del contenuto delle singole disposizioni, sono messi in evidenza i principali aspetti di criticità connessi ai profili sostanziali e di copertura finanziaria.

Articolo 1

Risultati differenziali

Nota:

Determina il saldo netto da impiegare per il triennio considerati gli effetti della presente legge.

L'articolo rappresenta uno dei contenuti necessari della legge di stabilità come disciplinata dalla legge regionale 10/1999 e fissa uno dei principali saldi della manovra di bilancio per il triennio determinato dal saldo netto da finanziare (differenza tra entrate e spese finali).

Articolo 2

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

Nota:

Detta disposizioni per l'eliminazione dalle scritture contabili della Regione dei residui perenti.

Si tratta di una disposizione riportata annualmente nelle manovre di bilancio per regolare le modalità di cancellazione (e di eventuale reiscrizione) dalle scritture contabili degli esercizi di riferimento, delle entrate accertate a fronte delle quali non corrispondano crediti da riscuotere e degli impegni cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Articolo 3

Accantonamenti tributari

Nota:

La disposizione pone a carico del bilancio regionale, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 l'onere relativo al concorso al risanamento della finanza pubblica per la Regione siciliana determinato in 1.286.754 migliaia di euro.

La misura di tale concorso è determinata, da ultimo, per effetto delle previsioni di cui ai commi 400, 401 e 403 della legge 190/2014, come rideterminato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 *septies* del decreto legge 78/2015.

La relazione tecnica (ed in particolare l'Allegato 4) evidenzia come, da un confronto con le altre regioni, la Sicilia sia gravata in misura molto più elevata da tale contributo.

Al riguardo si osserva che, a partire dall'esercizio finanziario 2016, per la prima volta tale onere è interamente posto a carico del bilancio regionale.

Si ricorda che per il 2015 solo una parte di tale concorso era posta a carico del bilancio regionale, mentre la parte rimanente (circa 700 milioni) della copertura veniva assicurata mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, così sottraendo le relative risorse alle finalità di sviluppo che le erano proprie. Su tali aspetti peraltro era intervenuta l'impugnativa del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2015 con la quale si rilevava che i fondi citati erano sufficienti per assicurare la copertura finanziaria per l'anno 2015 ma non si individuava la copertura finanziaria in bilancio regionale per gli anni 2016 e 2017 e,

pertanto, si obiettava il contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
La previsione in esame, ponendo a carico del bilancio regionale l'intero onere del suddetto concorso, supera i rilievi avanzati nella predetta impugnativa con riferimento agli esercizi 2016 e 2017. Conseguentemente il comma 2 sopprime il riferimento ai medesimi esercizi finanziari contenuti nella legge di stabilità regionale per il 2015.

Articolo 4

Disposizioni in materia di variazioni di bilancio

Nota:

L'articolo prevede l'applicazione in via transitoria di talune disposizioni regionali in materia di contabilità nelle more dell'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto per l'applicazione del d.lgs. 118/2011. **Avendo un contenuto identico all'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 (autorizzazione all'esercizio provvisorio per il 2016), se ne propone la soppressione.**

Articolo 5

Rapporti finanziari Stato - Regione e compensazione per gettiti IRAP e addizionale regionale

Nota:

L'articolo prevede, con un meccanismo già utilizzato nell'esercizio 2015, l'accantonamento, in un apposito fondo, delle risorse derivanti dalle riduzioni di autorizzazioni di spesa specificamente indicate nell'Allegato 2, il cui utilizzo è subordinato al realizzarsi di aspettative di maggiori entrate avanzate nel tavolo di confronto con il governo nazionale per la ridefinizione dei rapporti finanziari.

In attesa della definizione di tali accordi, la **legge 208/2015 (legge di stabilità nazionale per il 2016) ha previsto al comma 685 dell'articolo 1 che:** *"Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016."*

Sulla quantificazione generale delle maggiori risorse spettanti alla Regione, si veda l'introduzione della relazione al disegno di legge e l'Allegato 7 relativo ai <<torti subiti>>.

In particolare, le aspettative di maggiori entrate ammontano, sulla base della relazione, su base annuale a circa 1.400.000 migliaia di euro così suddivise:

- 600.000 (per aumento compartecipazione sanitaria senza retrocessione accise sui prodotti petroliferi);
- 500.000 (per minor gettito IRPEF dal 2007);

- 200.000 (per mancata attribuzione gettito IRES relativo al reddito prodotto dalle imprese aventi sede legale fuori dal territorio della regione per la quota riferibile agli impianti ubicati in Sicilia)
- 115.000 (per effetto della sentenza 65/2015 Corte costituzionale relativa alla spettanza alla Regione di somme trattenute dallo Stato derivanti da maggior gettito dell'accisa su energia elettrica).

Per l'esercizio 2016, in considerazione dell'assegnazione richiamata di 900.000 migliaia di euro prevista dalla citata legge di stabilità nazionale, i commi 1 e 2 dell'articolo in esame prevedono l'accantonamento di 550.000 migliaia di euro.

In particolare, il comma 1 quantifica in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e quelli effettivamente affluiti alla Regione per il periodo 2001/2013, da compensare ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del d.lgs. 446/1997. Tale importo, unitamente alle somme previste ai successivi commi, è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti statali di riconoscimento delle corrispondenti somme.

L'articolo 39 comma 1 del d.lgs. 446/1997 prevede che il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.

Al riguardo, ai fini di una completa istruttoria in Commissione, si chiede al Governo di riferire in ordine alle modalità di quantificazione di tale somma, con riferimento all'importo presunto e a quello effettivamente realizzato del gettito di tali tributi, nel periodo di tempo considerato.

Il comma 2 determina in 500.000 migliaia di euro (per il 2016) la somma da accantonare, unitamente alle somme di cui al comma 1, in relazione alla definizione dell'accordo per il riconoscimento del maggior gettito IRPEF spettante alla Regione in quanto prodotto da persone fisiche aventi residenza fiscale in Sicilia ma riscosso fuori dal territorio della Regione medesima.

Il comma 3 dispone l'accantonamento per gli anni 2017 e 2018 per l'importo rispettivamente di 1.400.000 migliaia di euro e 1.685.000 migliaia di euro, nelle more della modifica delle norme di attuazione dello Statuto.

Il comma 4 sostanzialmente riproduce il contenuto del comma 3, il quale ultimo specifica la natura delle maggiori entrate in oggetto. Appare pertanto opportuna la soppressione del

comma 4 o comunque un coordinamento dei relativi contenuti.

Le somme oggetto degli accantonamenti disposti ai commi 1, 2 e 3 sono individuate nell'Allegato 2. Le conseguenti riduzioni di spesa incidono in maniera significativa su svariate parti del bilancio regionale in attesa del ripristino connesso al verificarsi delle previsioni di entrata secondo le modalità previste al comma 5. Quest'ultimo prevede che le somme riconosciute siano destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per regolazioni contabili e, per la parte eccedente, in misura proporzionale, per le autorizzazioni di spesa indicate nella colonna A del medesimo allegato 2.

Inoltre si evidenzia che, per la medesima fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo in esame (riconoscimento maggior gettito IRPEF), l'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 (di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2016) già prevede l'accantonamento della medesima somma di 500.000 migliaia di euro. Tale accantonamento è disposto mediante riduzioni di autorizzazioni di spesa in massima parte ascrivibili alle regolazioni contabili.

Occorre pertanto effettuare un coordinamento tra il testo del disegno di legge presentato e le disposizioni della legge regionale 32/2015 già approvate (articolo 3), tenendo comunque conto dell'esigenza di salvaguardare la consistenza dei capitoli attinenti alle regolazioni contabili, come peraltro dimostrato dalla circostanza che nell'Allegato 2 al disegno di legge presentato, le riduzioni di spesa a copertura dell'accantonamento sono distribuite su varie voci comprimibili senza intaccare gli stanziamenti relativi alle regolazioni contabili.

Articolo 6

Cofinanziamento programmi comunitari

Nota:

L'articolo dispone uno specifico accantonamento negativo per 233.000 migliaia di euro (per il 2016) e per 25.000 migliaia di euro (per il 2017) in relazione alle entrate provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione finalizzato al finanziamento di spese riportate in corrispondenti accantonamenti positivi per le seguenti finalità: cofinanziamento regionale dei programmi comunitari, per 173.000 migliaia di euro (per il 2016) e per 25.000 migliaia di euro (per il 2017) e interventi per il settore agricolo e forestale, per 60.000 migliaia di euro (per il 2016).

Tali accantonamenti sono riportati nella tabella A allegata al disegno di legge e sono disposti ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 47/1977 per il quale 'gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo'.

La relazione quantifica il cofinanziamento regionale per la spesa comunitaria inerente i vari programmi per il 2014–2020 in 214.246 migliaia di euro per l'anno 2016, 130.849 migliaia di euro per l'anno 2017 e in 126.880 migliaia di euro l'anno 2018. Tali importi, per quota parte di 173.000 migliaia di euro per l'anno 2016 e di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2017, sono posti a carico delle risorse che saranno assegnate in favore di questa Regione con il Fondo di sviluppo e coesione.

Con riferimento all'ulteriore finalità dell'accantonamento 'interventi per il settore agricolo e forestale' l'articolo prevede per l'esercizio finanziario 2016 che una ulteriore quota di 60.000 migliaia di euro delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione venga destinata a tale finalità. **Al riguardo si osserva che manca nella relazione una quantificazione complessiva della spesa prevista per tale finalità.**

In relazione alle entrate relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, si ricorda che con delibera 95 del 6 novembre 2015 il CIPE ha disposto la riprogrammazione delle risorse FSC 2000–2006 e 2007–2013 per un importo complessivo di 901,448 milioni di euro così ripartiti: 673,548 (copertura concorso alla finanza pubblica per il 2015), 140 milioni per cofinanziamento programmazione comunitaria per il 2015, 87,9 milioni per interventi per il settore agricolo e forestale.

Alla luce di quanto esposto, sarebbe pertanto opportuno che il governo fornisca in Commissione ulteriori elementi informativi in ordine alla quantificazione delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione.

Articolo 7

Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario

Nota:

Il comma 1 pone a carico del Fondo sanitario regionale gli oneri relativi al rimborso delle rate (quote residue di capitale e interessi) del prestito sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 46 della legge 244/207, per un importo annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, di 127.850 migliaia di euro.

Tale disposizione determina un minor onere di pari importo a carico del bilancio regionale, come si evince nella tabella 'minori spese finali' del prospetto allegato.

La relazione descrive le modalità di determinazione del prestito sopracitato stipulato in data 7 ottobre 2008 per l'importo di 2.800 milioni di euro. A seguito dell'esatta quantificazione dei debiti e crediti delle aziende sanitarie, il prestito è stato erogato dallo Stato per l'importo di 2.640,6 milioni di euro ed è stato distribuito in 3 *tranches* alle aziende sanitarie per complessivi 1.815 milioni di euro; la rimanente somma di 825,6 milioni di euro è stata utilizzata per il rimborso delle operazioni di cartolarizzazione effettuate sui mercati finanziari.

La relazione conclude argomentando come la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie (per le quali era stato stipulato il prestito) può garantire la sostenibilità degli ulteriori pagamenti, rendendo possibile porre a carico delle stesse il pagamento delle ulteriori rate.

Tale considerazione parte dal presupposto, contenuto nel DPEF 2016/2018, del sostanziale e stabile equilibrio economico – finanziario del settore sanitario, che consentirebbe di far gravare sul fondo sanitario regionale gli oneri dei servizi resi a favore del sistema sanitario regionale, fra cui il rimborso degli oneri indicati nel presente articolo.

Sul punto tuttavia, si richiamano le considerazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di audizione sul DPEF 2016/2018, in base alle quali il complessivo quadro finanziario delle aziende sanitarie non mostra gli elementi di stabilità e sostenibilità finanziari indicati dal governo, avuto riguardo specialmente all'analisi degli stati patrimoniali delle aziende (cfr. Audizione Corte dei conti 11 novembre 2015, pagg. 32/33).

Si chiede, infine, al governo di specificare per quante annualità rimanenti è previsto il suddetto rimborso.

Il comma 2, modificando l'articolo 30 comma 9 della legge regionale n. 5 del 2014, prevede il trasferimento al fondo sanitario del costo attualmente sostenuto dalla Regione per il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso le aziende sanitarie.

Si rappresenta che tale risparmio di spesa è considerato ai fini della riduzione dello stanziamento disposto all'articolo 23, comma 2 del testo.

Il comma in esame ha un contenuto identico all'articolo 4 della legge regionale n. 32/2015 (autorizzazione all'esercizio provvisorio per il 2016): la relativa trattazione deve tener conto ed essere coordinata con la predetta disposizione nonché con la disposizione di spesa sopra richiamata.

Articolo 8

Disposizioni in materia di autonomie locali

Nota:

Il comma 1 anticipa alla data di entrata in vigore della presente legge l'applicazione della normativa relativa all'adeguamento alla disciplina statale della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, già prevista dall'art. 2 comma 1 della legge regionale 11/2015 a partire dal prossimo rinnovo elettorale.

Il comma 2 determina l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5/2014 in 340.000 migliaia di euro per l'anno 2016 e 325.000 migliaia di euro per il 2017 e il 2018. Lo stanziamento evidenzia una diminuzione di 10.000 migliaia di euro del Fondo in conseguenza delle previsioni di cui al comma 1, come risulta in termini di impatto finanziario della norma dalla relazione tecnica. La relazione, infatti, quantifica il risparmio di spesa complessivo derivante dall'adeguamento alla normativa statale in 35 milioni, precisando che per la stessa finalità l'assegnazione ai comuni aveva subito una riduzione di 25 milioni.

Si chiede al governo di fornire chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione del risparmio di spesa per effetto del comma 1 dell'articolo 8, al fine di valutare la congruità dello stanziamento di 340 milioni di euro previsto dal comma 2. Ciò anche in considerazione di eventuali determinazioni già assunte dai comuni in ordine al contenimento dei costi della politica.

Il comma 3 prevede, al fine di una più efficace attività di valorizzazione e fruizione, il

trasferimento agli enti locali di siti culturali regionali, da individuare con apposito decreto assessoriale, che ne definisce, altresì, le modalità.

Al riguardo si rappresenta che la disposizione appare generica in quanto non prevede i criteri per l'individuazione dei siti in oggetto né stabilisce la disciplina relativa alle modalità di gestione. Suscita, quindi, perplessità lo strumento del decreto assessoriale in presenza di una sostanziale delega di funzioni.

Dal punto di vista della tecnica normativa, si suggerisce la seguente riformulazione del comma 1:

“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 11 del 2015 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge regionale”

All'articolo 2 comma 1 della legge regionale 11/2015 le parole “A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge” sono abrogate”

Articolo 9

Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale

Nota:

Il comma 1 dispone la riduzione di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016/2018 del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, come effetto della riduzione del 30% delle strutture dirigenziali prevista dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 9/2015 e della fuoriuscita anticipata del personale prevista dall'art. 52 della medesima legge regionale.

La minore spesa è considerata nel prospetto allegato sugli effetti della manovra nel triennio.

Si chiede al governo di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di quantificazione del risparmio di spesa previsto dalla disposizione, con specifico riguardo agli effetti della riorganizzazione amministrativa in corso.

Analoga previsione di riduzione del Fondo per il trattamento accessori dei dirigenti è estesa agli enti regionali.

Ulteriori disposizioni a carattere organizzativo per il contenimento della spesa sono previste al comma 2 (strutture dirigenziali vacanti da affidarsi soltanto ad interim), al comma 3 (accorpamento delle strutture dirigenziali rimaste vacanti, da effettuarsi annualmente per il quadriennio 2017/2020 in relazione ai prepensionamenti) e al comma 4 (progressiva riduzione annuale del fondo a seguito dell'accorpamento di cui al comma 3).

Il comma 5 è diretto ad introdurre criteri per determinare la maggiore o minore rilevanza di una struttura dirigenziale, ai fini della graduazione della retribuzione accessoria dei dirigenti.

Si tratta di norme di carattere organizzativo che proseguono il percorso già avviato con la legge regionale di stabilità per il 2015.

Il comma 6 prevede l'istituzione di una nuova struttura intermedia presso l'Ufficio speciale liquidazioni nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia.

Si prevede espressamente la mancanza di oneri per il bilancio regionale e il rispetto della

riduzione del numero di strutture presso l'Assessorato.

Il comma 7, aggiungendo un comma alla norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza prevista dall'articolo 52 della precedente legge di stabilità regionale, prevede una proroga dei contratti dei dirigenti, se in scadenza nei dodici mesi antecedenti il collocamento in quiescenza, fino alla data di cancellazione dal ruolo.

La relazione motiva la previsione in favore dei dirigenti in quanto il periodo lavorativo residuale non consentirebbe la stipula di un nuovo contratto.

Al riguardo si osserva che tale disposizione non appare coerente con le finalità di contenimento della spesa dichiarate dalla rubrica dell'articolo 9, risultando comunque non presenti nella relazione gli elementi necessari per l'individuazione del numero dei soggetti interessati e dei connessi profili di quantificazione degli oneri.

Il comma 8 prevede che il trattamento di buonuscita del personale regionale sia commisurato alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio anziché all'ultima retribuzione mensile così come prevede la norma in atto vigente.

La disposizione appare ispirata a finalità di risparmio, tuttavia la relazione è carente dei connessi profili di quantificazione.

I commi 9, 10 e 11 prevedono un sostanziale allineamento alle norme statali del trattamento economico dei dipendenti regionali e degli enti regionali collocati in aspettativa sindacale retribuita, nelle more della definizione della definizione del medesimo trattamento con apposito accordo quadro.

Il comma 12 anticipa l'assegnazione dei contingenti del personale ai dipartimenti regionali, a seguito della riorganizzazione prevista dall'articolo 49 comma 1 della l. r. 9/2015, prevedendo che essa debba avvenire entro 90 giorni (anziché 6 mesi) dall'adozione del relativo regolamento di organizzazione.

Il comma 13 prevede l'erogazione mensile del trattamento economico accessorio per il personale non dirigenziale e della retribuzione di posizione per i dirigenti.

Ai fini dell'istruttoria in Commissione, si chiede al governo di fornire elementi per la valutazione, non presenti in relazione.

Articolo 10

Cantieri di servizio (RMI)

Nota:

Il comma 1 mira ad evitare che la spesa da erogarsi per i cantieri di servizi oltrepassi l'importo previsto per l'esercizio finanziario 2015.

Il comma 2 limita il riconoscimento delle misure per la fuoriuscita dal bacino (indennità al lavoratore ed erogazioni *una tantum* alle imprese previste dai commi 4 e 5 dell'art. 35 della legge regionale n. 5 del 2014) ai soggetti che matureranno i requisiti pensionistici entro un periodo non inferiore a 5 anni.

Il comma 3 regola il termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere la concessione della predetta indennità al lavoratore di cui al citato art. 35, comma 4, della

legge regionale n. 5 del 2014.

Il comma 4 prevede la cancellazione del lavoratore dall'elenco regionale ad esaurimento al conseguimento dei requisiti per la percezione della pensione.

Si segnala, al comma 5 un refuso laddove effettua un rinvio interno al comma 7 anziché al comma 6.

I commi 5 e 6 prevedono la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione siciliana (Dipartimento regionale Finanza e Credito) e l'ABI volto alla negoziazione dei crediti derivanti dalle concessioni di indennità e dall'erogazione delle misure *una tantum* sopra richiamate. La struttura di tale meccanismo comporta (comma 5, secondo periodo) un costo finanziario per la Regione siciliana (in special modo per il pagamento degli interessi).

Il Governo prevede di coprire gli oneri finanziari derivanti mediante i risparmi che scaturiranno dall'espressa previsione di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori allorché essi raggiungeranno l'età pensionabile.

Al riguardo si osserva che il funzionamento di tale meccanismo di copertura finanziaria è legato al numero di soggetti coinvolti dalla fuoriuscita, su cui il Governo non ha formulato stime: si chiede pertanto al Governo di fornire precisazioni sulla copertura.

Il comma 7 destina la spesa autorizzata per i Cantieri di servizio prioritariamente al pagamento delle indennità e delle *una tantum* sopra descritte, nonché alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal protocollo d'intesa previsto dai commi 5 e 6.

Articolo 11

Cantieri regionali di lavoro

Nota:

Il comma 1 prevede l'istituzione e la gestione di tali Cantieri da parte dei Comuni con un finanziamento erogato da parte della Regione (Assessorato regionale della Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro). La medesima norma dispone che sia data priorità a quei Comuni che nel corso dell'anno 2014 non abbiano ricevuto il finanziamento per analoghi interventi a causa della mancanza di copertura finanziaria.

Il comma 2 autorizza per l'anno 2016 la spesa di 30.000 migliaia di euro.

La copertura di tale spesa è individuata in fondi extraregionali messi a disposizione nel Terzo ambito di intervento - "Piano di cambiamento" del DPEF - Piano di azione e Coesione (PAC) 2014/2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

Lo scopo dichiarato dal Governo è quello di contrastare gli effetti della crisi sulle fasce più deboli della popolazione con misure dirette a mitigare la sofferenza derivante dalla povertà in un momento di carenza di opportunità occupazionali.

Si chiede al governo di fornire chiarimenti in ordine alla quantificazione della spesa per tali interventi, con particolare riferimento ai Comuni individuati in via prioritaria.

Articolo 12

Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo"

Nota:

Il comma 1, analogamente a quanto previsto per i cantieri di servizio dall'articolo 10, limita il riconoscimento delle misure a favore dei PIP ai soli soggetti che matureranno i requisiti pensionistici entro un periodo non inferiore a 5 anni.

I commi 2 e 3 prevede l'applicazione anche per i PIP del meccanismo di cessione del credito individuato all'articolo 10 comma 5 per i cantieri di servizio.

Il comma 4 dispone l'abrogazione delle lettere *b)* e *c)* dell'art. 68, comma 3, della l.r. n. 9 del 2015, che prevedono la facoltà di richiedere la corresponsione in unica soluzione dell'importo biennale o annuale dell'assegno di sostegno al reddito.

Il comma 5 fissa l'importo massimo erogabile della misura di fuoriuscita nel limite dell'importo corrispondente alle mensilità mancanti alla cancellazione dall'elenco.

Il Governo prevede di coprire gli oneri finanziari derivanti mediante i risparmi che scaturiranno dall'espressa previsione di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori allorché essi raggiungeranno l'età pensionabile.

Al riguardo si osserva che il funzionamento di tale meccanismo di copertura finanziaria è legato al numero di soggetti coinvolti dalla fuoriuscita, su cui il Governo non ha formulato stime: si chiede pertanto al Governo di fornire precisazioni sulla copertura.

Articolo 13

Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale.

Disposizioni in materia di garanzie occupazionali

Nota:

Stabilisce che, nelle more della riforma organica del settore forestale, sia sospeso il meccanismo di sostituzione di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 16/1996 (copertura dei posti di lavoratore forestale resisi disponibili tramite scorrimento graduatoria) e di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 45/1995 (garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica che abbia svolto un certo numero di giornate lavorative).

Il secondo comma modifica l'articolo 11 della legge regionale n. 7/2011 al fine di prevedere anche per il triennio 2016-2018 il blocco del rinnovo contrattuale.

Articolo 14

Disposizioni in materia di enti regionali

Nota:

Il comma 1 è stato stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana ex articolo 7 del Regolamento interno.

Il comma 2 dispone che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti sia regolata dall'articolo 6, comma 2 del decreto legge 78/2010.

Trattasi della disposizione che a livello nazionale ha previsto che la partecipazione e la titolarità di tali incarichi sia onorifica, prevedendo soltanto un gettone di presenza di 30

euro a seduta.

Si prevede un rinvio espresso (e statico) alla normativa nazionale in materia, anche nell'intento, che si evince dalla relazione, di superare talune difficoltà applicative scaturite nell'applicazione della normativa regionale di riferimento, con specifico riguardo al comma 24 dell'articolo 11 della legge regionale 26/2012.

Tale disposizione prevede: "24. Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta".

La relazione, in particolare, argomenta nel senso che tale ultima disposizione, che prevede la gratuità degli incarichi presso gli enti, sarebbe stata interpretata estensivamente dando luogo a difficoltà applicative.

Il rinvio espresso alla normativa nazionale tenderebbe a risolvere tali problemi.

Al riguardo, si evidenzia che la pretesa portata chiarificatrice della norma in esame non appare immediatamente riscontrabile dalla sua formulazione attuale. La disposizione infatti si limita a prevedere l'applicazione per l'avvenire della normativa nazionale in materia senza interferire sulle fattispecie già concluse. L'intento di chiarificazione sarebbe semmai raggiunto in caso di interpretazione autentica della norma regionale in questione, sempre che ne ricorrano i presupposti e qualora si intenda attribuire portata retroattiva al nuovo disposto normativo.

Inoltre si sottolinea che la nuova disposizione non si sostituisce, ma si aggiunge, a quella già vigente, con ambiti di operatività non perfettamente sovrapponibili.

Si ricorda, peraltro, che sulla stessa materia è stato presentato e discusso dalle competenti commissioni legislative il disegno di legge 1049/A Stralcio II che, all'articolo 1, prevede l'interpretazione autentica del comma 24 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, stabilendo che le relative disposizioni debbano intendersi riferite esclusivamente ai titolari di cariche elettive. Tale disegno di legge ha ricevuto il parere favorevole della Commissione Bilancio ed è in attesa di essere calendarizzato in aula.

Il comma 3 prevede che il Consorzio autostrade siciliane possa ricorrere a nuove procedure di reclutamento, anche in deroga alle norme sul blocco delle assunzioni, previo utilizzo del personale iscritto nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione, con le relative modalità applicative.

La relazione appare non sufficientemente motivata in relazione all'intervento proposto che, peraltro, riguarda una deroga alla vigente normativa in materia di reclutamento di risorse umane nella pubblica amministrazione.

I commi da 4 a 7 prevedono la riduzione del numero e la durata dei componenti degli organi di controllo delle istituzioni scolastiche autonome e pareggiate.

Il comma 8 introduce una deroga al numero massimo di componenti degli organi di amministrazione (fissato a tre dalla legge regionale 9/2015) limitatamente agli enti nei cui consigli di amministrazione sia prevista la nomina di componenti in rappresentanza di associazioni. La relazione motiva la disposizione in ragione della presenza di rappresentanti delle categorie, pur mantenendo il limite massimo di 5 componenti.

Articolo 15

Disposizioni in materia di personale precario

Nota:

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2014.

In particolare, alla lettera a) si dispone in primo luogo la proroga dei rapporti fino al 31 dicembre 2018, si prevede espressamente che la proroga possa essere disposta anche dagli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 TUEL e si prevede il richiamo espresso alle disposizioni di cui al comma 9 (e non solo comma 9 bis) dell'articolo 4 del d.l. 101/2013.

Al riguardo si rappresenta che tale previsione è sovrapponibile a quella di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2015 (esercizio provvisorio), che però dispone la proroga fino al 2016 in conformità alla normativa statale, mentre la norma in esame fa riferimento al 2018: occorre pertanto provvedere al coordinamento delle disposizioni citate nonché valutare la legittimità della proroga oltre i termini previsti dalla normativa nazionale.

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 215 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità nazionale per il 2016), la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per gli enti che si trovino nelle condizioni dell'ipotesi di bilancio strutturalmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del d.lg. 267/000 è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione. Si chiede pertanto al Governo di fornire chiarimenti sul punto al fine di integrare la copertura finanziaria.

La lettera b) del comma 1 stabilisce che la riserva in favore del personale che ha già prestato servizio nell'amministrazione che indice la procedura di assunzione, prevista dall'articolo 35 comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, si applica ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della citata l.r. 5/2014.

Si sottolinea l'esiguità della relazione sul punto, per cui si chiedono al Governo opportuni chiarimenti.

La lettera c) del comma 1, aggiungendo all'articolo 30 sopracitato ulteriori commi, introduce il piano triennale delle assunzioni al fine di incentivare le stabilizzazioni negli enti territoriali, anche con graduazione del contributo a carico della regione.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti sulle misure finanziarie a sostegno dell'intervento, posto che sono confermate le misure previste dai commi 7 e 9 dell'articolo 30, oltre che sui contenuti e gli effetti del comma 12 septies che non si evincono dalla relazione.

Con il comma 2 si prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del personale precario della regione. **Sul punto valgono le considerazioni già espresse sulla proroga disposta con l'esercizio provvisorio.**

Articolo 16

Esclusività appartenenza bacini

Nota:

Dispone il divieto di appartenere a più bacini di garanzie occupazionali di cui alle leggi regionali citate nella norma.

Articolo 17

Rifinanziamento leggi di spesa

Il comma 1 individua il rifinanziamento di leggi di spesa per gli interventi individuati nell'Allegato 1 (parte A). Si tratta degli interventi relativi agli Enti, i cui stanziamenti sono determinati - secondo quanto affermato dalla relazione - garantendo prioritariamente la spesa relativa al personale. Il totale della spesa per il 2016 è di 124.595 migliaia di euro, rispetto a 131.299 del 2015, con una riduzione di spesa pari al 5 % circa.

Il comma 2 individua il rifinanziamento di leggi di spesa per gli interventi individuati nell'Allegato 1 (parte B). Tali stanziamenti riguardano contributi economici di natura e finalità diverse, con una spesa complessiva che passa da 70.684 migliaia di euro a 62.488 migliaia di euro, con una riduzione di spesa pari al 12 % circa.

Il totale della spesa per il 2016 dell'Allegato 1(A+B) è di 187.083 migliaia di euro, con un effetto finanziario di 100.496 migliaia di euro rispetto alle previsioni del bilancio 2016, come si evince dal prospetto allegato.

Il comma 3 riduce al 33% (rispetto al 50 % attualmente previsto) la quota minima del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) da destinare in favore dei soggetti privati, con effetto di ampliamento della percentuale di risorse da destinare agli enti del settore pubblico. Si ricorda che il FURS da quest'anno è inserito nell'Allegato 1 parte B con autorizzazione di spesa complessiva per il 2016 di 7.500 migliaia di euro, pari a quella del 2015.

Il comma 4 assegna la somma di 200 migliaia di euro, a valere su Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (cap. 373314), in favore degli Istituti superiori di studi musicali pubblici, destinandola al finanziamento della spesa per il personale docente a carico degli stessi, in considerazione della corrispondente revoca dei relativi finanziamenti da parte dei liberi consorzi.

Il comma 5 contiene un'autorizzazione decennale di spesa a decorrere dal 2016, d'importo annuo di 1.237 migliaia di euro, per il servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano.

Articolo 18

Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa

Nota:

L'articolo in esame rifinanzia interventi di spesa già previsti da specifiche norme regionali per un ammontare complessivo di 30.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016. Considerato che nel 2015 la corrispondente spesa era stata di 35.089, si determina una riduzione di circa il 15%.

L'effetto della manovra finanziaria rispetto alle previsioni di bilancio è di 24.058 migliaia di euro per il 2016, come si evince dal prospetto allegato alla manovra.

Articoli 19 – 28 Disposizioni finanziarie per il triennio 2016–2018

Le norme in esame dispongono il rifinanziamento degli interventi legislativi di spesa sotto elencati.

La seguente tabella riporta il confronto tra gli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2015 e quelli previsti dalla manovra.

Riepilogo effetti finanziariIn migliaia di euro									
CAPITOLO	ARTICOLATO	Stanziamen- to aggiornato SIC	Bilancio di previsione			Finanziaria			effetti finanziari Per il 2016
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	
147320	Art. 19, comma 1 Consorzi di bonifica	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
147326	Art. 19, comma 2 Meccanizzazione agricola	8.809	0	0	0	6.000	6.000	6.000	-2.809
156604	Art. 19, comma 3 – Forestali garanzie occupazionali ¹	106.620	36.330	31.330	0	105.670	105.670	137.000	+35.380
183799	Art. 20 – PiP	33.443	19.676	0	0	9.324	29.000	29.000	-4.443
212038	Art. 21– Testimoni di giustizia	553	890	380	0	0	510	0	
191302	Art. 22 – Assegnazioni finanziarie al Liberi consorzi comunali	19.150	19.150	19.150	0	0	0	19.150	
313318	Art. 23, comma 1, – Disposizioni in materia di personale precario (Lsu) ²	37.096	14.747	0	0	21.615	36.362	36.362	-734
313318	Art. 23, comma 3, – borse di autoimpiego					312	312	312	
191310	Art. 23, comma 2, – Disposizioni in materia di personale precario – (Fondo Dip. Enti locali)	182.000	80.891	0	0	101.109	182.000	182.000	
313319	Art. 23, comma 2, – Disp. in materia di personale precario – (Fondo Dip Lavoro) ³	22.745	6.433	0	0	417	6.850	6.850	-15.895

¹ Sommando la previsione di bilancio 2016 con quella della finanziaria si ottiene uno stanziamento di 142.000 migliaia di euro, con un aumento di 35.380 migliaia di euro rispetto al dato 2015. A tale previsione va aggiunto l'intervento di cui all'articolo 6 per 60.000 migliaia di euro per il 2016.

² Tiene conto anche della disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo, riportato nella riga successiva.

³ Diminuzione derivante dell'esclusione delle aziende sanitarie ai fini della determinazione del Fondo. Si veda l'articolo 7.

<i>(segue) Riepilogo effetti finanziariIn migliaia di euro</i>										
		Stanziamen- to aggiornato SIC	Bilancio di previsione				Finanziaria			effetti finanziari
CAPITOLO	ARTICOLATO	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Per il 2016	
	Art. 23, comma 4, Disposizioni in materia di personale precario regionale ⁴					0	28.000	28.000		
214107	Art. 24, comma 1 Disposizioni per l'EAS (RESAIS) ⁵	10.261	4.240	0	0	3.560	7.800	7.800	-2.461	
147325	Art. 24, comma 2 – Disposizioni per l'EAS (contributo all'Istituto del vino e dell'olio)	256	113	00	0	94	207	207	-49	
343315	Art. 24, comma 3 – Disposizioni per l'EAS (contributo all'IRSAF)	1.107	601	0	0	506	1.107	1.107		
373347	Art. 24, comma 4 – Disposizioni per l'EAS (contributo ERSU)	2.708	1.472	0	0	1.236	2.708	2.708		
108170	Art. 24, comma 5 – Disposizioni per l'EAS (trattamento pensionistico sostitutivo tramite il Fondo pensioni Sicilia)	400	270	270	200	130	0	0		
212533	Art. 25 Acquisizione servizi SAS	46.795	44.523	31.310	0	0	13.213	44.523	-2.272	
443308	Art. 26 – Arpa ⁶	15.090	1.577	0	2.900	1.323	2.900	0	-12.190	
147303	Art. 27 – Norme in materia di Consorzi di bonifica ⁷	33.670	19.202	5.858	5.858	14.172	23.344	19.172	-296	
219215	Art. 28 – Riscossione Sicilia ⁸	40.000	0	0	0	24.900	0	10.000		

⁴ Non è indicato il capitolo. Trattasi delle spese previste ai sensi dell'articolo 32, comma 5 della legge regionale 5 del 2014 (la spesa per 2014/2016 era di 28.616). Occorre nel contempo evidenziare come nella relazione si proceda alla quantificazione alla luce degli oneri derivanti anche dalla proroga dei contratti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lett b della legge regionale 26/2012 aventi procedure di conciliazione in corso. Si chiede a tal proposito di chiarire la platea dei soggetti interessati dalla fattispecie considerata.

⁵ Nella relazione si afferma che la previsione di spesa è pari allo stanziamento 2015. Si chiedono chiarimenti al Governo.

⁶ Gli stanziamenti tengono conto delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 58 della Lr 9/2015 che prevede dal 2016 uno stanziamento pari al 10 % dell'importo di 29.000 migliaia di euro previsto all'art. 90, comma 10, della LR 6/2001 come modificato dall'articolo 58, comma 2, attribuito a seguito del passaggio di personale e funzioni in materia sanitaria .

⁷ Riduzione percentuale progressiva ex art 47 LR 9/2015.

⁸ Gli stanziamenti per il 2016 e il 2018 si aggiungono a quello di 40.000 migliaia di euro erogato nel 2015, a saldo del riconoscimento di debito quantificato in 78.674 migliaia di euro dall'articolo 66 della legge regionale 9 del 2015.

Articolo 29**Edilizia sovvenzionata ed agevolata****Nota:**

La disposizione, sebbene inserita nell'ambito del rifinanziamento delle leggi di spesa, in realtà dispone la riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli successivi (cfr. tabella) in quanto gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata previsti dalle leggi regionali ivi indicate vengono finanziati con le risorse di cui alla legge 457/78 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale riduzione trova riscontro nel prospetto allegato, in corrispondenza della minore spesa determinata in 49.032, 47.509 e 43.328 nel triennio.

Al riguardo si chiede al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione in ordine all'utilizzo delle risorse statali citate (da cui deriva il risparmio di circa 50 milioni di euro previsto dalla manovra) per finanziare gli interventi fino ad oggi finanziati con risorse regionali.

		Capitolo	Sic	2016	2017	2018
<i>L R 20 dicembre 1975, n. 79 artt. 1 e 8</i>	Cooperative edilizie	742802	34.757	34.263	33.468	30.888
<i>L R 12 agosto 1980, n. 86, art. 1</i>	Edilizia convenzionata	673307	2.710	2.194	1.955	939
<i>L R 12 aprile 1952, n. 12, artt. 1 e 2</i>	Costruzione alloggi	672401	12.414	11.585	11.096	10.571
<i>L R 1 settembre 1993, n. 25, art. 132</i>	Realizzazione edilizia convenzionata	673315	1.016	990	990	930
<i>Totali</i>				49.032	47.509	43.328

Articolo 30**Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (ecotassa)****Nota:**

La disposizione in esame prevede un sistema di differenziazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi in modo da incentivare la raccolta differenziata da parte dei comuni, istituendo un **meccanismo premiale a favore dei comuni che incrementino le percentuali di raccolta differenziata.**

Tale meccanismo, contenuto nella tabella di cui al comma 1, prevede il decremento dell'imposta dovuta, in una fascia che varia a seconda delle percentuali di raccolta

differenziata raggiunta annualmente dai comuni, da un minimo di raggiungimento del 15% di raccolta sul totale dei rifiuti conferiti, fino all'ultima fascia relativa alla misura del 65% e oltre.

Oltre al sistema sopra descritto, il comma 4 prevede che i comuni che non raggiungano, nell'anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65%, debbano pagare l'addizionale del 20 % prevista dall'articolo 205 del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente).

Si chiede al Governo di fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto riportato nella relazione illustrativa, rispetto all'applicazione dell'addizionale del 20% prevista dal comma 3 dall'articolo 205 del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152, citato, anche in assenza del decreto interministeriale di attuazione previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

Si ricorda che il tributo speciale è stato istituito, a favore delle regioni, con la legge 549 del 1995 (art. 3 commi da 24 a 41), la quale prevede che <<L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti>>(comma 29, art. 3 l. 549/95 cit.), ed è stato disciplinato nella Regione siciliana con la legge regionale n. 6 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, nonché rideterminato con l'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 che così dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2004, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, convertito in euro con decreto dirigenziale n. 506 del 20 dicembre 2001 è così determinata:

<i>Tipologia</i>	<i>Tariffa</i>
<i>1) Rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva lapideo</i>	<i>€ 0,001236/Kg</i>
<i>2) Altri rifiuti speciali</i>	<i>€ 0,00624/Kg</i>
<i>3) Restanti tipi di rifiuti</i>	<i>€ 0,01236/Kg</i>
<i>4) Scarti e sovralli corrispondente</i>	<i>20% tariffa</i>
<i>5) Fanghi anche palabili corrispondente</i>	<i>20% tariffa</i>
<i>6) Incenerimento senza recupero di energia corrispondente</i>	<i>20% tariffa</i>

Per il primo triennio dall'entrata in vigore della legge è prevista una decurtazione del 30% del tributo speciale a favore dei Comuni che realizzino un incremento su base annua almeno pari al 10 per cento della raccolta differenziata e una decurtazione del 40% per i Comuni che realizzino un incremento su base annua almeno pari al 15% della raccolta differenziata.

Articolo 31

Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati

Nota:

La norma istituisce un fondo per anticipare le somme necessarie per gli interventi sostitutivi da parte della Regione per la bonifica dei siti contaminati, in attuazione delle previsioni del codice dell'ambiente (articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) che impone alla Regione di intervenire in via sostitutiva nei confronti dei comuni inadempienti.

I commi 2 e 3 disciplinano le procedure per il recupero delle somme anticipate nei confronti dei comuni inadempienti.

Il comma 4 prevede lo **stanziamento per l'esercizio 2016, pari a 1.000 migliaia di euro**, calcolato sulla base delle esigenze di intervento accertate dal competente Dipartimento regionale (discarica consortile di contrada Stretto nel comune di Caltanissetta; discarica di contrada Zuppa nel comune di Mazzarrà S. Andrea: dati tratti dalla relazione tecnica presentata dal Governo).

Articolo 32

Sito minerario dimesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo.

Intervento per la messa in sicurezza

Nota:

La norma finanzia l'intervento per la messa in sicurezza del sito minerario dimesso di contrada Bosco nel Comune di San Cataldo, secondo le motivazioni indicate nella relazione illustrativa dal Governo.

Articolo 33

Piani di caratterizzazione

Nota:

Autorizza, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 250 migliaia di euro al fine della realizzazione dei piani di caratterizzazione dei siti utilizzati come discariche e soggetti a procedura di infrazione 2003/2077: tali piani costituiscono lo strumento che dà conto dell'effettiva contaminazione o meno dei siti al fine di assicurare l'accertamento di "non contaminazione", come richiesto dalla Commissione europea.

Secondo quanto riferito dal Governo nella relazione illustrativa, la spesa autorizzata **serve a realizzare l'attività di caratterizzazione nei confronti di tre siti** per cui la Regione è inadempiente, assicurando l'ottemperanza delle disposizioni comunitarie e **bloccando così la sanzione comminata, pari a 220.000,00 euro per ogni sito e per ogni semestre.**

Articolo 34

Norme in materie di risorse idriche

Nota:

Istituisce un regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, nelle more che l'amministrazione regionale emani la normativa di attuazione per l'avvio del nuovo sistema tariffario previsto dalla recente legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

Si ricorda che la citata legge prevede che la Giunta regionale approvi i nuovi modelli tariffari del ciclo idrico su proposta delle Assemblee territoriali idriche: l'avvio del nuovo modello è pertanto subordinato all'attuazione del nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato, ovvero la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali e la costituzione dell'Assemblea territoriale idrica per ciascun ambito, ente di governo del medesimo.

La norma in esame pertanto dispone che fino alla definizione e al <<concreto avvio>> del modello tariffario regionale, continuino ad avere efficacia nella Regione i provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. Fino al medesimo termine troveranno applicazione anche i futuri provvedimenti della citata Autorità, la quale per lo stesso periodo mantiene i poteri di controllo delle tariffe dei gestori.

Si osserva che la previsione relativa al <<concreto avvio>> del modello andrebbe sostituita con una locuzione che individui con maggiore certezza la condizione e il termine di cessazione di efficacia della disciplina transitoria.

Si ricorda infine che l'articolo 11 della citata l.r. 19 del 2015, relativo alla tariffa del servizio idrico integrato, è stato impugnato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2015 dinanzi alla Corte costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale, riguardo ai criteri di determinazione della tariffa medesima.

Secondo quanto segnalato dal Governo nella relazione di accompagnamento alla finanziaria, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha avviato i procedimenti di sospensione dell'efficacia dei propri provvedimenti tariffari nei confronti della Regione siciliana, nel rispetto della legge regionale n.19/2015.

E' necessario pertanto colmare il vuoto normativo.

Articolo 35

Approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

Nota:

Profili di criticità

L'articolo in esame modifica la disciplina vigente relativa alla procedura di emanazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (di cui alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15).

In particolare, la norma introduce il silenzio-assenso qualora l'amministrazione regionale non approvi entro 60 giorni la proposta di Piano inviata dai comuni, purché corredata della documentazione necessaria ad esprimere i pareri di competenza.

Appare problematico, sotto il profilo della legittimità costituzionale, il disposto che

prevede il silenzio-assenso anche nel caso in cui il Piano debba essere sottoposto alla **valutazione ambientale strategica (VAS)**: tale almeno sembra essere il senso della norma nella parte in cui prevede che <<La Regione approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, già adottati dai Comuni, dotati della documentazione affinché su di essi possano essere espressi i pareri di competenza, ivi compresa la documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica, entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera del Consiglio comunale di adozione decorsi i quali i Piani acquisiscono efficacia >>.

Si segnala che il meccanismo del silenzio-assenso non è applicabile qualora un provvedimento debba essere soggetto a VAS.

Nonostante infatti la legge n. 124 del 2015 (c.d. riforma Madia), abbia introdotto il silenzio-assenso anche in materia ambientale nell'ambito della conferenza di servizi (art. 17 bis l. 241/1990 come modificato dalla legge citata, il quale prevede tuttavia 90 giorni e non 60 come termine), tale meccanismo è comunque escluso, dalla medesima legge che prevede non si applichi <<nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi>> come nel caso della VAS.

Anche la Corte di Giustizia europea e la Corte Costituzionale hanno sempre escluso, con giurisprudenza costante, l'applicabilità del silenzio assenso in tali ipotesi, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie, con specifica riguardo alla normativa ambientale, escludendo per esempio il silenzio assenso nelle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.

Articoli 36 e 38

Affidamento beni del demanio marittimo ai Comuni

Nota:

L'articolo 36 prevede che <<**la gestione dei beni appartenenti al demanio marittimo** della Regione, ad eccezione dei beni di cui all'articolo seguente e delle aree portuali, **è affidata in concessione ai Comuni**>>

I comuni, a seguito di tale <<affidamento in concessione della gestione>> **dovranno provvedere alla manutenzione dei beni** e, ove necessario, alle azioni ordinarie di recupero ambientale e disinquinamento.

I comuni, a loro volta, possono procedere all'affidamento in sub concessione a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica nonché dei criteri contenuti nei bandi tipo emanati periodicamente dalla Regione ai sensi del comma 3.

Il comma 4 prevede una commissione di valutazione del rispetto dei bandi tipo: la norma va tuttavia formulata più chiaramente con riguardo alla natura regionale della Commissione.

Ai sensi del successivo articolo 38, comma 2, i comuni devono assicurare alla Regione, annualmente, il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso, a pena di compensazione negativa a valere sull'assegnazione annuale ai comuni effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Per le nuove concessioni invece, ai sensi dell'articolo 38 comma 3, la quota che i Comuni dovranno corrispondere è pari al 50% del canone, come verrà rideterminato ai sensi del

comma 1 del medesimo articolo, che prevede che i nuovi canoni siano rideterminati dall'assessorato territorio e ambiente anche in deroga ai criteri stabiliti dall'attuale normativa, ovvero dall'articolo 3 della l.r. 15 del 2005.

Desta perplessità l'utilizzo dello strumento concessorio nei confronti dei comuni nello schema normativo proposto, che **parrebbe invece configurare una delega dell'esercizio delle funzioni di gestione dei beni del demanio marittimo**: l'istituto della concessione infatti sottende un'istanza da parte del soggetto interessato all'utilizzo del bene mentre la norma in esame sembrerebbe affidare comunque la gestione ai comuni, gravandoli peraltro degli oneri della manutenzione e delle azioni ordinarie di recupero ambientale e disinquinamento (articolo 36, comma 1).

Per completezza va ricordato che le altre regioni hanno operato in tale materia prevedendo la delega ai comuni dell'esercizio delle funzioni in tema di demanio marittimo.

Articolo 37

Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio marittimo regionale tramite concessione o locazione

Nota:

Profili di criticità.

L'articolo in esame **introduce nell'ordinamento regionale lo strumento della concessione di valorizzazione** di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 351/2001 e s.m.i.

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che ha la finalità di recuperare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l'assegnazione ai privati del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di tempo a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria, senza tuttavia sostenere i costi per l'acquisto degli immobili che rimangono di proprietà pubblica.

Va segnalato che, a differenza della normativa statale che ha per oggetto <<i>beni immobili di proprietà dello Stato>>, la norma in esame riguarda soltanto i **beni del demanio marittimo**: tali beni **possono essere dati esclusivamente in concessione ai privati e non anche in locazione**, come invece previsto dalla normativa proposta: **va pertanto cassata dalla norma la parte in cui prevede che i beni possano essere anche <<locati>>**, pena l'illegittimità.

Si sottolinea inoltre che la normativa in esame, al pari di quella statale, prevede lo sfruttamento del bene, anche <<con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, **compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo**>>: **sarebbe più opportuno, al fine di salvaguardare la legittimità della norma, circostanziare meglio la clausola di salvaguardia, aggiungendo, come nell'analoga normativa statale, che lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Articolo 39

Determinazione dei diritti fissi in materia di demanio idrico fluviale

Nota:

Consente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di istituire e determinare la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato stesso deve espletare in materia di demanio idrico fluviale, a seguito del trasferimento delle relative competenze operato dall'art. 71, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

Articolo 40

Norme in materia di autorizzazione ambientali

Nota:

Autorizza la spesa di 90 migliaia di euro per il triennio 2016-2018 per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie tecniche per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Viene anche definita la durata e la composizione della Commissione.

Articolo 41

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71

Nota:

Modifica il termine di deposito del piano regolatore generale e del piano particolareggiato dei Comuni, per consentirne la visione al pubblico, attualmente previsto in 20 giorni consecutivi, portandolo a 60 giorni, in conformità a quanto previsto dal codice dell'ambiente (art. 14 del d.lgs. 3/4/2006, n. 152) che prevede tale termine in relazione a tutti i piani o programmi soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS).

Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione tecnica alla finanziaria, in merito la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia/Regione siciliana una procedura d'infrazione per la presunta non conformità con la direttiva 2001/42/CE della deliberazione della Giunta n. 119 del 6 giugno 2014 - concernente valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Direttiva VAS).

La norma proposta intende quindi modificare la normativa vigente al fine di evitare le sanzioni a carico della regione siciliana.

Articolo 42

Modifiche all'art. 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71

Nota:**Criticità nella formulazione del testo.**

Prevede che, nelle more dell'insediamento del Presidente dei liberi consorzi, sia l'Assessore regionale per il Territorio e per l'Ambiente a designare i rappresentanti dei

liberi consorzi, sentiti i soggetti rappresentativi degli organi degli attuali liberi consorzi, in seno al Consiglio regionale dell'urbanistica, in modo da procedere al rinnovo di tale organo, già scaduto e che per tale motivo non può essere rinnovato.

Quanto alla formulazione della norma, va precisato che i riferimenti all'articolo 1 e all'articolo 51 sono alla l.r. 15 del 2015 poiché l'attuale formulazione rinvierebbe invece alla l.r. 71/1978 in cui la modifica viene inserita.

Articolo 43

Composizione commissione gare di appalto

Nota:

Modifica la composizione delle commissioni di gara per gli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Attualmente le commissioni devono essere composte da tre componenti:

- a) due scelti mediante sorteggio tra i componenti delle sezioni dell'UREGA diverse da quelle territorialmente competenti (e fra questi due è scelto il componente con funzioni di Presidente);
- b) da un dirigente o un funzionario dell'Ente appaltante.

Nella modifica proposta **si sostituiscono i due componenti delle sezioni dell'UREGA membri di sezioni diverse territorialmente da quelle competenti**, con membri scelti mediante sorteggio tra i componenti della **sezione provinciale competente per territorio** e mediante sorteggio tra i **dirigenti tecnici in servizio presso la stessa sezione provinciale dell'UREGA** e presso l'Ufficio del Genio Civile nel cui territorio ricadono i lavori oggetto dell'appalto.

Viene in sostanza abbandonato il criterio della necessaria appartenenza a una sezione territorialmente diversa dell'UREGA da parte dei componenti le commissioni di gara.

Tale norma è giustificata dalla necessità di conseguire un risparmio di spesa, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del Governo.

Articolo 44

Parcheggi di interscambio

Nota:

La norma proposta autorizza l'Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità a concedere ai comuni contributi in conto capitale, pari al costo delle opere comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione di parcheggi di interscambio.

Si tratta di misure finalizzate a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici, attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano e extraurbano, situati al di fuori dei centri storici ed agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (aree museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale).

Secondo quanto riferito dal Governo nella relazione di accompagnamento alla finanziaria, per le tre città metropolitane, la dotazione finanziaria è pari ad € 90.800.248,30, mentre per i Comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti, la dotazione finanziaria è pari ad € 12.596.965,48. Si tratta delle somme derivanti, al netto degli impegni già assunti, dagli articoli 3 e 6 della legge del 24 marzo 1989, n. 122, "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".

La ripartizione delle somme tra le tre città metropolitane, è prevista proporzionalmente al numero di abitanti delle stesse, così pure per i Comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Articolo 45

Censimento ed assegnazione di alloggi

Nota:

Sostituisce la normativa vigente in tema di censimento ed assegnazione alloggi, al fine di aggiornare il censimento effettuato a seguito dell'emanazione della legge regionale n. 11 del 2002 e procedere all'assegnazione degli alloggi a chi, alla data del 28 maggio 2014, avesse in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi e sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato, o non abbiano mai esercitato i diritti derivanti dall'assegnazione.

La norma prevede che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti dagli occupanti a decorrere dalla data iniziale di occupazione nonché forme di rateizzazione delle ulteriori somme dovute dagli occupanti.

Si tratta sostanzialmente di una sanatoria a favore di chi occupi abusivamente alloggi popolari.

Va innanzitutto segnalato che si tratta di una materia insidiosa su cui il legislatore regionale è intervenuto negli anni, subendo diverse volte l'impugnativa da parte del Commissario dello Stato: così per il ddl n. 456-605-908-985-990 del 1991, per il ddl 298 del 2002, per il ddl 250 del 2008.

Sul punto si è anche diverse volte pronunciata la Corte Costituzionale la quale ha però subordinato la legittimità delle sanatorie al rispetto di rigidi criteri.

In particolare, con la sentenza n. 16 del 1992 fu ritenuto legittimo che la Regione provvedesse a regolarizzare l'occupazione abusiva di alloggi di edilizia sovvenzionata in quanto la Regione stessa era stata indotta a procedere a tale sanatoria dalle difficoltà di fronteggiare emergenze di ordine pubblico, derivanti dalle operazioni di sgombero coattivo degli occupanti senza titolo dagli alloggi da consegnare ai legittimi assegnatari.

Nella sentenza del 22 gennaio 1992, resa nei confronti del citato ddl n. 456-605-908-

985-990 del 1991, la Corte ha statuito che <<è inconfutabile la violazione dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che esclude la regolarizzazione dell'occupazione quando essa "abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge">>.

La legittimità della normativa proposta, che sostituisce la normativa in atto vigente, va pertanto vagliata scrupolosamente ed è condizionata dalle effettive esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico.

Alla luce di quanto esposto quindi, suscita perplessità quanto previsto dall'articolo in esame ove aggiunge rispetto alla normativa vigente l'ipotesi di alloggi occupati abusivamente anche in presenza di un decreto di assegnazione purché i legittimi assegnatari <<non abbiano mai esercitato i diritti derivanti dall'assegnazione">>.

Ed infatti, anche se non si sia trattato di spoglio violento, come la relazione illustrativa espone, rimane il dubbio in ordine alla compatibilità di tale previsione con il principio sopra enunciato dalla Corte, anche alla luce di altre affermazioni della stessa che hanno sempre ricondotto la sanatoria ad ipotesi eccezionali, suffragate dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico (necessità su cui il Governo dovrebbe fornire più ampi dati) e circoscritte al fatto che non vi fossero provvedimenti di assegnazione, posto che <<le situazioni di fatto illegalmente costituite in quanto volte ad eludere tassative prescrizioni non possono essere a posteriori consolidate senza costituire esempio di diseducazione civile">>.

Per tali ragioni, quindi, si chiedono chiarimenti al Governo in relazione alle criticità evidenziate.

Articolo 46

Trasporto isole minori

Nota:

Integra la normativa vigente in tema di trasporto pubblico locale prevedendo che i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e tra di esse possano essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi.

Abroga il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 che prevede che le gare siano aggiudicate secondo il criterio dell'offerta più bassa.

Articolo 47

Premio annuale "Siciliano emerito"

Nota:

Si istituisce il premio annuale "Siciliano emerito", conferito dal Presidente della Regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, a soggetti nati o residenti in Sicilia che con il loro agire abbiano dato lustro alla Regione in ambito nazionale o internazionale.

Le proposte di concessione del premio sono presentate alla Presidenza della Regione entro il 30 ottobre di ciascun anno da: assessori regionali, deputati regionali, enti e associazioni operanti nella Regione.

La spesa autorizzata per triennio 2016–2018 è di 9 migliaia di euro, in ragione di 3 migliaia di euro per ciascuno anno.

Si suggerisce di cassare le parole “mediante segnalazione nel sito istituzionale della Regione”, che riguardano le modalità di presentazione della proposta di concessione del premio, in quanto sarebbe più opportuno contenere detta previsione di dettaglio in una fonte normativa secondaria piuttosto che di rango legislativo.

Articolo 48

Attività di comunicazione e informazione

Nota:

Si prevede che il Presidente della Regione e gli assessori regionali possano avvalersi di sette giornalisti, muniti di diploma, iscrizione all'ordine e comprovata esperienza nel settore, cui si applica il contratto di lavoro nazionale dei giornalisti e, nelle more del riordino complessivo della materia e della soluzione dei contenziosi in essere, la disciplina di cui al D.P.Reg. n. 8/2001 (regolamento concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del presidente della regione e degli assessori regionali).

La spesa autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è di 600 migliaia di euro, cui si provvede attraverso una corrispondente riduzione del fondo destinato al trattamento accessorio dei dipendenti del comparto non dirigenziale inquadrati presso gli Uffici di diretta collaborazione degli Assessori regionali (Missione I – Programma 1 – capitolo 212016).

Si suggerisce una riformulazione della disposizione al fine di renderla più chiara avuto riguardo alla tipologia del diploma richiesto.

Articolo 49

Dichiarazione regionale di stato d'emergenza

Nota:

Si stabilisce che per gli eventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge n. 225/1992 (“eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano **l'intervento coordinato** di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”), la Giunta regionale di Governo, su proposta del Presidente della Regione, possa dichiarare lo stato d'emergenza regionale.

Il Presidente della Regione potrà quindi adottare, direttamente o tramite proprio delegato, tutti i provvedimenti necessari nell'ambito delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato emergenziale; il Presidente coordinerà altresì le attività di protezione civile.

La Giunta regionale può disporre lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di risorse statali, nella misura consentita dalle disponibilità di bilancio.

Articolo 50

Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti

Nota:

L'articolo in esame modifica la normativa regionale in materia di distribuzione stradale dei carburanti, contenuta nella legge regionale n. 97/1982, passando dal regime concessorio a quello autorizzatorio. Si sostituisce poi il riferimento all'Assessorato regionale dell'Industria con quello all'Assessorato regionale delle attività produttive al fine di adeguare la normativa al mutato assetto degli Assessorati regionali.

L'Assessore regionale delle attività produttive emana quindi le disposizioni finalizzate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia.

Al comma 4, circa gli impianti ubicati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali, si prevede che trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali di settore.

Il comma 5 stabilisce che, per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali.

Il comma 4 appare formulato in maniera poco chiara nella misura in cui rinvia, senza un criterio preciso, sia alle disposizioni nazionali sia a quelle regionali, delineando così una disciplina confusa in materia di impianti ubicati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali.

Anche il comma 5, che pone una sorta di criterio residuale nel richiamare la normativa nazionale, andrebbe formulato in termini più chiari, precisando per esempio se concerne tutta la materia della distribuzione stradale dei carburanti.

Sarebbe più opportuno regolare la materia con apposita riforma, considerata l'ampiezza delle questioni coinvolte.

Articolo 52

Schedario viticolo

Nota:**Problemi di formulazione.**

La norma intende dare attuazione al decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 ed al relativo decreto attuativo emanato con DM 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 gennaio 2011 n. 16.

Tale normativa ha introdotto l'obbligo della iscrizione nello schedario viticolo, a cura del conduttore, dei vigneti destinati alla produzione di vini a marchio DOC, DOCG e IGT.

Tale schedario è gestito dalla Regioni, secondo quanto disposto, appunto, dall'art. 12 del decreto legislativo citato.

Il comma 1 dispone che l'aggiornamento dello schedario sia assicurato dalla Regione tramite specifici progetti: la disposizione appare formulata in maniera eccessivamente generica, sarebbe pertanto opportuno riformulare la norma in modo da specificarne meglio il contenuto.

Articolo 53

Misure in materia di istruzione e formazione

Nota:

La norma modifica la legge regionale n. 28/1962, sull'ordinamento del Governo, attribuendo all'Assessorato all'istruzione e formazione professionale la competenza in materia di apprendistato di primo e terzo livello e dei tirocini nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione, che altrimenti verrebbero assorbite nelle competenze all'Assessorato regionale della famiglia, politiche sociali e lavoro.

Articolo 54

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

Nota:

La norma introduce la possibilità di concedere benefici economici alle strutture della ospedalità privata e ambulatoriale che, sulla base di sentenze dell'Autorità giurisdizionale ordinaria almeno di secondo grado, siano state riconosciute vittime del reato di estorsione. La norma prevede meccanismi premiali nel riparto di una quota delle risorse allocate ai sensi dell'art. 25 comma 3 della l.r. n. 5/2009 sui tetti di spesa regionale per la ospedalità privata. **Seppure si tratti di un indennizzo alle imprese vittime di fatti estorsivi, si chiede al Governo di fornire ulteriori elementi per la valutazione degli aspetti legati al possibile profilarsi di concessione di aiuti di Stato, in contrasto con la normativa comunitaria.**

Articolo 55

Piano regionale triennale di contrasto alla povertà: finalità, metodologia e sperimentazione

Nota:

La norma prevede l'istituzione di un "Piano Regionale Povertà" (PRP) al fine di contrastare il fenomeno della povertà e favorire l'inclusione sociale dei soggetti qualificati come poveri ai sensi delle disposizioni successive. Nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, il Piano si pone come intervento del livello più vicino di Governo nei confronti dei cittadini siciliani e come sperimentazione di analoghi futuri eventuali programmi nazionali.

Articolo 56

Definizioni

Nota:

La disposizione ha contenuto definitorio. Si individuano, infatti, i concetti di "Piano Regionale Povertà", "Reddito minimo familiare", "nucleo familiare", "Centri per l'impiego", "voucher per servizi sociali", "Patto di integrazione sociale" e "Patto di Servizio".

Articolo 57

Durata e attuazione del P.R.P.

Nota:

La norma prevede la durata del piano, stabilita in tre anni, e ne definisce i contenuti.

Il soggetto destinatario del piano è il nucleo familiare; il piano si compone di un insieme di “trasferimenti monetari e voucher di servizi”.

Scopo del piano è favorire il coinvolgimento dei soggetti in interventi finalizzati a favorirne l’inserimento sociale/e o lavorativo (ferma restando l’impossibilità di utilizzo degli stessi presso Pubbliche Amministrazioni). Applicando un sistema di valutazione e monitoraggio, il piano prevede meccanismi di verifica dei requisiti di ammissione e permanenza in capo ai soggetti destinatari delle misure fondati su controlli periodici e sanzioni.

Articolo 58

Destinatari degli Interventi

Nota:

Il primo comma individua i destinatari degli interventi nei nuclei familiari in condizione di povertà assoluta, composti da cittadini di qualsiasi nazionalità residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, inclusi quelli di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 6 e cioè i soggetti iscritti nel registro regionale delle unioni civili.

Il secondo comma individua i soggetti destinatari degli interventi nei nuclei familiari con ISEE inferiore a 5.000 euro.

Il terzo comma attribuisce al PRP la determinazione della soglia di povertà di riferimento: si chiede al Governo di meglio specificare come tale comma vada coordinato con il precedente che individua tale soglia nell’ISEE inferiore a 5000 euro.

Articolo 59

Reddito minimo familiare

Nota:

Il primo comma istituisce il “reddito minimo familiare” (RFM) quale misura economica destinata alla famiglia in condizione di povertà assoluta. **Sarebbe più opportuno formulare la norma riferendo la destinazione dell’intervento ai nuclei familiari così come già previsto nei precedenti articoli esaminati.**

Il secondo comma, relativamente alla durata, stabilisce che l’intervento economico può essere erogato per un massimo di sei mesi in un anno e non è ripetibile negli anni successivi. Si tratta pertanto di un intervento “una tantum” di spesa sociale.

Si sottolinea che non solo la durata ma anche la quantità della misura non è determinata dalla norma in esame, ma viene lasciata alla determinazione del PRP “sulla base delle risorse finanziarie disponibili”. Si, segnala, pertanto un profilo di indeterminazione della disposizione, oltre che un’incompleta e carente quantificazione degli oneri finanziari.

Il terzo comma individua le voci che compongono il RFM: a) trasferimenti di natura monetaria; b) voucher per servizi sociali.

Il quarto comma prevede che le voci che compongono RFM sono definite dal “Patto di integrazione sociale” che il nucleo familiare destinatario della misura sottoscrive presso i servizi sociali del Comune di residenza.

Il quinto comma demanda al PRP il compito di definire i servizi erogabili e le relative modalità di accesso.

Articolo 60

Interventi di politica attiva del lavoro

Nota:

La disposizione stabilisce che i destinatari del Reddito minimo familiare beneficino anche degli interventi di politica attiva del lavoro stabiliti nel Piano regionale povertà. La norma individua nei Centri per l'impiego e, ove possibile, nelle autonomie locali, le strutture competenti all'erogazione degli interventi di politica attiva del lavoro. Le linee guida per l'attuazione della presente disposizione saranno adottate con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Assessore regionale per le autonomie locali e tenendo conto delle esigenze degli stessi enti.

Si sottolinea il refuso presente al comma 1: i destinatari di cui all'articolo 5 vanno intesi come “di cui all'articolo 58”.

Tale norma programmatica presuppone la raccolta dei dati sulla “povertà assoluta” e la loro organizzazione a cura dell'Assessorato regionale del Lavoro, coordinando i dati provenienti dai Comuni e dai Centri per l'impiego.

Anche per tale disposizione di sottolinea il grado di genericità del contenuto, avuto riguardo in special modo al coinvolgimento del sistema delle autonomie locali.

Articolo 61

Regime sanzionatorio

Nota:

La norma determina la decadenza dai benefici monetari concedibili (secondo modalità demandate alle disposizioni attuative) nel caso di mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro predisposte dal Centro per l'impiego, nonché nel caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua.

Al riguardo si evidenzia la genericità del concetto di “congruità dell'offerta di lavoro”, che verrà tuttavia meglio definito con la normativa di attuazione.

Il secondo comma prevede la restituzione della misura corrisposta (è anche qui presente un refuso: i destinatari di cui all'articolo 5 vanno intesi come “di cui all'articolo 59, e non articolo 5) nel caso di mancata comunicazione sulla variazione del reddito familiare (nel termine di cinque giorni) nonché nei casi di mancato rispetto degli impegni assunti nel patto di servizio. Nei suddetti casi è altresì prevista l'esclusione del nucleo da qualsiasi politica attiva per un periodo di almeno 24 mesi.

Articolo 62
Disposizioni finanziarie
Nota:
<p>Si sottolinea il refuso presente al comma 1 che fa riferimento “alla presente legge” e non al Titolo VII, nonché l'imprecisione della rubrica.</p> <p>Il comma 1 istituisce il “Fondo Regionale per la povertà” di durata biennale 2016–2017.</p> <p>Si sottolinea che le modalità di finanziamento fanno riferimento ad un biennio, mentre la durata dello strumento di programmazione costituito dal piano regionale di contrasto alla povertà è triennale.</p> <p>Al comma 2 si autorizza, per gli esercizi 2016 e 2017, la spesa annua di 100.000 migliaia di euro cui si fa fronte con la dotazione finanziaria allocata nel Terzo ambito di intervento– “Piano di Cambiamento” del documento di programmazione finanziaria del piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n.10/2015.</p>

Articolo 63
Fondi globali e tabelle
Nota:
Rinvia alle tabelle allegate in relazione al finanziamento di interventi ivi specificamente indicati.

Articolo 64
Effetti della manovra e copertura finanziaria
Nota:
Rinvia al prospetto allegato la determinazione degli effetti della manovra e la relativa copertura finanziaria.

Articolo 65
Abrogazioni e modifiche di norme
Nota:
<p>L'articolo in esame, su cui nulla dice la relazione, dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni:</p> <p>a) articolo 139, comma 34 della LR 4/2003: si stabilisce, quindi, che i contributi previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 38 della LR n. 8/2000 e cioè del Fondo cui fare confluire i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali relativi al P.O.R. 2000–2006;</p> <p>b) articolo 23 LR 47/1980 in materia di contributi a favore delle associazioni di inquilini e assegnatari di alloggi;</p> <p>c) legge regionale 75/1950 in materia di autorizzazione alla spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani;</p>

d) articolo 2, comma 3, legge regionale n. 8/1987 in materia di **rivalutazione annuale delle indennità farmacie rurali**

Articolo 66

Norma finale

Nota:

Dispone la pubblicazione e l'entrata in vigore.